



Decreto Dirigenziale n. 70 del 13/04/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "DENSO THERMAL SYSTEM" S.P.A. . ATTIVITA': PRODUZIONE CLIMATIZZATORI PER AUTO. SEDE OPERATIVA: AVELLINO, ZONA A.S.I. PIANODARDINE, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0204752 del 10 marzo 2009, la ditta in oggetto ha presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per l'impianto di PRODUZIONE CLIMATIZZATORI PER AUTO, sito in Avellino, zona A.S.I. Pianodardine, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - I. ciclo produttivo;
 - II. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
 - III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i-bis" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio, in vigenza di precedente autorizzazione, rilasciata in via provvisoria con D. D. 17 settembre 2002, n. 1616;
 - c) limitatamente alle fasi produttive la cui impiantistica è in via di aggiornamento, è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ della predetta normativa;
- CHE con nota prot. n. 0269193 del 27 marzo 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 23 aprile la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, ha ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0374641 del 30 aprile 2009 ed acquisiti al prot. n. 0489873 del successivo 4 giugno;
- CHE tutte le successive sedute, ancorché indette in ossequio delle vigenti norme, sono andate deserte, senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si ritiene potersi emettere provvedimento autorizzativo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove si stabilisce, tra l'altro, che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (A.R.P.A.C.);
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0873218 del 12 ottobre 2009;
- CHE solo in data 24 giugno 2010 è stata acquisita al prot. n. 0542358 copia della disposizione di bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 15.168,60 (euro quindicimilacentosessantotto/60), conforme al preventivo;
- CHE il gestore ha recentemente perfezionato gli atti, presentando in formato elettronico (come rivelatosi indispensabile, per l'elevato numero di condotti d'emissione) gli schemi riepilogativi, completi di tutti i parametri riportati in allegato, già forniti su supporto cartaceo;

RITENUTO :

- potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ex art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE CLIMATIZZATORI PER AUTO, sito in Avellino, zona A.S.I.

Pianodardine, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) il D. D. 17 settembre 2002, n. 1616;
- 9) la D.G.R. n. 22 maggio 2004, n. 750;
- 10) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., alla ditta "DENSO THERMAL SYSTEM" S.P.A. l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di PRODUZIONE CLIMATIZZATORI PER AUTO, sito in Avellino, zona A.S.I. Pianodardine, s. n.;
- 3) di provvedervi sulla scorta di tutti i parametri comunicati dalla ditta, valutati dallo scrivente con esito favorevole e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;
 - d) effettuare, con cadenza semestrale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione

- delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
- k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di fissare in 90 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 6) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni, relativi a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 7) di precisare che:
- I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III. ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 8) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge n. 241/90, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "DENSO THERMAL SYSTEM" S.P.A., sede legale di Poirino (TO) fraz. Masio, n. 24;
- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)